

2022



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE PRASSI DI RIFERIMENTO



© UNI
Via Sannio 2 - 20137 Milano,
Telefono 02 700241
www.uni.com - uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.
I contenuti possono essere riprodotti
o diffusi a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione
e redazione dei testi a cura di UNI.

Approvato dal Consiglio Direttivo UNI con delibera
n. 3/22 in data 21 febbraio 2022.

UNI

REGOLAMENTO

PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE

PRASSI DI RIFERIMENTO



DOCUMENTO NEUTRO RISPETTO AL GENERE

INDICE

1. RUOLO DELLA NORMAZIONE A SUPPORTO DEL MERCATO E DELL'INNOVAZIONE	7
2. SOGGETTI INTERESSATI ALLE UNI/PdR	8
3. AVVIO ATTIVITÀ DI UNI/PdR	8
4. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE	9
5. FORMALIZZAZIONE DEL TAVOLO TECNICO	10
6. ELABORAZIONE UNI/PdR	10
7. DISTRIBUZIONE	11
8. VALIDITÀ	11
9. ADOZIONE COME PRASSI DI RIFERIMENTO DI DOCUMENTI SOVRANAZIONALI (ES. CWA, IWA, PAS, ECC.)	12

Il Consiglio Direttivo dell'UNI

Visto lo Statuto dell'UNI, art. 1, che individua nelle prassi di riferimento uno dei possibili documenti ad applicazione volontaria elaborati e pubblicati dall'Ente;

Visto lo Statuto dell'UNI, art. 35, che prevede che i lavori di normazione nazionali possono essere preceduti da lavori di pre-normazione per l'elaborazione di prassi di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 2), del Regolamento (UE) n. 1025/2012, che definisce i "prodotti della normazione europea";

Viste le convenzioni di federazione all'UNI delle Associazioni CIG, CTI, CUNA, UNICHIM, UNINFO, UNIPLAST, UNSIDER - d'ora in poi denominati Enti Federati - e sentito il Comitato Consultivo UNI – Enti Federati;

Visto le Internal Regulations Part 2, Common Rules for Standardization Work (July 2020) del CEN CENELEC in relazione ai CEN Workshop Agreement per lo sviluppo dei documenti pre-normativi europei;

emana

il presente *Regolamento per lo svolgimento dell'attività di sviluppo delle prassi di riferimento*, che entra in vigore il 21/02/2022.

1. RUOLO DELLA NORMAZIONE A SUPPORTO DEL MERCATO E DELL'INNOVAZIONE

La necessità di regolamentare i documenti pre-normativi, ovvero i prodotti della normazione previsti dallo Statuto, differenti da norme tecniche, specifiche tecniche e rapporti tecnici, si ricollega alle iniziative già da tempo in atto in ISO, CEN e numerosi Organismi Nazionali di Normazione (ONN), di disporre di una modalità più rapida di formalizzazione di specificazioni tecniche proprie di settori innovativi o di mercati che necessitano risposte tempestive iniziali, sempre con il coinvolgimento di parti interessate, rappresentative di interessi aggregati, così come descritte al punto 2.

Ciò consente di gestire contenuti tecnici di *best practice*, talvolta già consolidati in forma privata o consorziata, assicurando la funzione di tempestivo trasferimento di conoscenze e tecnologie che l'Unione Europea richiede alla normazione tecnica consensuale, così come definito dall'art. 1 del Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea con riferimento ai prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione.

A tal fine si definiscono "prassi di riferimento" (nel seguito "UNI/PdR") i documenti emanati da UNI che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione in un tavolo ristretto, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le UNI/PdR possono introdurre prescrizioni tecniche solo in assenza di documenti normativi, pubblicati o già allo studio al momento dell'avvio dei lavori, in ambito nazionale, europeo o internazionale.

Le UNI/PdR, così come indicato nello Statuto UNI, art. 35, rappresentano documenti pre-normativi che precedono conseguenti attività di normazione nazionale, laddove ne ricorrono le condizioni, rispondendo tempestivamente a specifiche esigenze di mercato, che potranno poi consolidarsi quale "stato dell'arte" attraverso le successive attività di normazione.

Le UNI/PdR trattano argomenti sia innovativi per la normazione, anche in termini di soggetti proponenti e di tematiche proposte, che di particolare rilevanza per le strategie dell'Ente.

Le UNI/PdR possono essere sviluppate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a partire da:

- particolari applicazioni settoriali di *best practice* consolidate;
- disciplinari riguardanti nuove soluzioni tecnologiche e procedurali, per prodotti, servizi, organizzazioni e profili professionali nel rispetto delle regole in vigore;
- protocolli per la gestione di marchi proprietari;
- modelli di gestione e di innovazione sociale sperimentati a livello locale e distrettuale;
- trasferimento della conoscenza frutto di studi di ricerca applicata o progetti di ricerca nazionali o europei;
- adozioni a livello nazionale di CWA – CEN Workshop Agreement, IWA – ISO Workshop Agreement o documenti in forma di ISO/PAS – Publicly Available Specification;
- schemi per la valutazione di conformità riferiti a norme tecniche o a UNI/PdR;
- schemi di certificazione proprietari.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLE UNI/PdR

I soggetti interessati a promuovere lo sviluppo di una UNI/PdR devono essere soggetti che rappresentano in maniera particolarmente significativa gli interessi di una collettività o di una filiera. In particolare, a titolo esemplificativo, sono considerati soggetti rappresentativi del mercato: i Soci ordinari di Rappresentanza di UNI, gli Enti Federati¹, le associazioni di imprese, di professionisti, di lavoratori, di consumatori e di cittadini, la pubblica amministrazione centrale o locale, il mondo accademico e della ricerca, le imprese a partecipazione statale, la grande committenza o le istituzioni dello Stato (quali CNEL, INAIL, Banca d'Italia, CONSOB, ecc.), gli enti pubblici, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le Authority di pubblica utilità, le associazioni culturali, ambientali e di volontariato (ONG), le imprese sociali, gli organismi di certificazione che diano evidenza di un interesse ampio delle diverse parti interessate (per esempio, nell'ambito delle professioni le principali rappresentanze del settore), l'ente di accreditamento (Accredia), i Consorzi di Progetti finanziati di innovazione e ricerca costituiti a livello nazionale o internazionale, le reti di impresa e pool di aziende, le ATI (Associazione Temporanea di Imprese) multistakeholder, gli enti bilaterali paritetici.

Le UNI/PdR sono elaborate e finanziate sulla base di un'analisi costi/benefici, attraverso una commessa ad UNI effettuata da una parte proponente o da un consorzio o insieme di organizzazioni, con l'obiettivo di sostenere i costi e/o di creare del valore, e permettere così a UNI di divulgarle in forma gratuita.

3. AVVIO ATTIVITÀ DI UNI/PdR

L'avvio di una UNI/PdR avviene su iniziativa di una o più parti proponenti di cui al punto 2 che inviano ad UNI una richiesta in cui indicano finalità, benefici attesi, eventuale descrizione del contesto legislativo e normativo, descrizione sintetica del contenuto della proposta, potenziali destinatari/beneficiari della UNI/PdR.

¹ Gli Enti Federati ad UNI possono fungere da facilitatori per lo sviluppo di UNI/PdR sia come parti proponenti, in rappresentanza della propria base associativa, sia come segreterie operative.

A seguito della richiesta, viene attivata la procedura di avvio della UNI/PdR che prevede i seguenti passaggi:

- a) Verifica preliminare del contesto di normazione tecnica con il coinvolgimento della segreteria della CCT, sentite le Direzioni degli Enti Federati, ed individuazione eventuale dell'Organo Tecnico di riferimento (nel seguito si indica con "OT" la Commissione Tecnica di riferimento, istituita presso UNI o presso uno degli Enti Federati). Questa verifica prevede l'esame della richiesta da parte OT, con eventuale coinvolgimento dei suoi esperti e delle sue esperte, volta a valutare l'eventuale esistenza di norme, pubblicate o allo studio, presenti nel programma di normazione (di breve termine), formalmente discusse in fase di analisi pre-normativa, oppure di precedente parere contrario dell'OT competente, motivato dal punto di vista tecnico, in sovrapposizione con la richiesta di UNI/PdR, per evitare duplicazioni, e a raccogliere eventuale interesse da parte di esperti/e degli OT a partecipare ai lavori di UNI/PdR².
- b) Verifica preliminare del contesto legislativo applicabile sulla base delle informazioni fornite dal/dai soggetti proponenti al fine di un eventuale coinvolgimento del legislatore/regolatore sull'opportunità di avvio dei lavori o di trasferimento dei lavori sui tavoli di normazione tecnica.
- c) Trasmissione del titolo, dello scopo e del soggetto proponente della richiesta ricevuta alla Commissione Centrale Tecnica, per informazione.
- d) Approvazione avvio lavori da parte del Consiglio Direttivo UNI che, secondo l'art. 22 dello Statuto, è coinvolto nella valutazione per l'approvazione dell'avvio dei lavori tramite consultazione telematica. La consultazione del Consiglio Direttivo ha una durata di 15 (quindici) giorni, salvo eventuali deroghe concordate nell'ambito dello stesso Consiglio Direttivo laddove vi siano urgenze comprovate. La valutazione è tesa a confermare la pertinenza della proposta di Prassi di Riferimento rispetto a quanto previsto al punto 1, la rispondenza del proponente rispetto a quanto previsto al punto 2 e la sua congruenza con le finalità della prassi di riferimento proposta.
- e) Predisposizione dell'accordo di collaborazione con proponente/i.
- f) Annuncio di avvio lavori del Tavolo Tecnico sul sito UNI 15 (quindici) giorni prima della riunione di avvio dei lavori ("Notifica avvio lavori").
- g) Riunione di avvio lavori Tavolo Tecnico ("Kick-off") con designazione esperti/e (vedere punto 5) e nomina del/della Project Leader su indicazione del/dei soggetto/i proponente/i.

4. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'attività di sviluppo di una UNI/PdR deve essere formalizzata mediante un accordo tra UNI, a firma della Direzione Generale, e uno o più soggetti interessati di cui al punto 2, o in virtù di accordi di collaborazione strategici già in essere che prevedano lo sviluppo di UNI/PdR.

La specifica collaborazione con tali soggetti deve indicare dettagliatamente le informazioni necessarie alla gestione del progetto di UNI/PdR, ovvero il titolo, lo scopo, i tempi, le risorse, le azioni di diffusione e gli aspetti economici o di altre forme di "creazione del valore".

I soggetti proponenti di UNI/PdR devono essere Soci UNI o degli Enti Federati. Pertanto, per eventuali soggetti che non lo fossero, l'accordo di collaborazione deve prevedere l'associazione all'UNI o all'Ente Federato come pre-condizione.

² Nel caso in cui gli argomenti di interesse del mercato rientrino nelle competenze tecniche di un Ente Federato, è necessario coinvolgere l'Ente Federato sin dall'inizio dei lavori per verificare l'interesse a collaborare con UNI allo sviluppo di una UNI/PdR o alla gestione del Tavolo tecnico.

Tutti i soggetti firmatari dell'accordo, che concorrono allo sviluppo di una UNI/PdR, salvo richieste contrarie da parte degli interessati, sono riportati nella 1^a pagina di copertina della UNI/PdR, tramite il loro logo e/o la loro denominazione.

Nel caso di gestione della segreteria operativa a cura dell'Ente Federato, si rende necessaria la stipula di uno specifico accordo di collaborazione tra UNI e l'Ente Federato per ciascun tavolo di lavoro attivato in queste modalità.

5. FORMALIZZAZIONE DEL TAVOLO TECNICO

Lo sviluppo di una UNI/PdR avviene mediante la costituzione di un apposito Tavolo Tecnico, composto da esperti/e definiti/e in accordo con la parte proponente della UNI/PdR e gestito da una segreteria UNI o di un Ente Federato. La parte proponente della UNI/PdR deve assicurare che gli esperti e le esperte del Tavolo Tecnico da essa designati/e abbiano le competenze necessarie allo sviluppo del documento, coerentemente con i temi che saranno trattati.

I soggetti proponenti firmatari dell'accordo di collaborazione di cui al punto 4 hanno diritto di nominare al Tavolo un numero preferibilmente non superiore a 5 (cinque) di esperti/e. Il numero di esperti/e viene concordato al momento della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

Possono far parte del Tavolo anche esperti/e di Organi Tecnici dell'UNI e degli Enti Federati, in grado di apportare la propria competenza ed esperienza su tematiche/materie relative a quelle oggetto della UNI/PdR, per un numero massimo di un/a esperto/a per Organo Tecnico (sia esso istituito presso l'UNI o presso un Ente Federato). Eventuali deroghe sul numero dei partecipanti sono ammesse purché adeguatamente motivate.

I lavori si svolgono sulla base di un'attività di confronto su contenuti tecnici da parte del gruppo di esperti ed esperte che costituiscono ufficialmente il Tavolo.

Ad ogni Tavolo Tecnico viene associato, sin dalla sua costituzione, una Commissione Tecnica, di cui all'art. 34 dello Statuto UNI, afferente al tema oggetto di UNI/PdR, che opererà quale possibile OT di riferimento competente per la eventuale trasformazione in norma della UNI/PdR, dopo la sua pubblicazione, anche al fine di garantire:

- l'eventuale partecipazione al Tavolo di esperti nominati dall'OT;
- il corretto allineamento tra i contenuti della UNI/PdR e il corpus normativo già esistente;
- la futura inclusione del Tavolo Tecnico in apposito nuovo OT (ove necessario), quando la UNI/PdR pubblicata sarà avviata al processo di trasformazione in norma oppure i suoi contenuti saranno trasferiti all'interno dell'OT competente.

A tal fine, coloro che partecipano al Tavolo della UNI/PdR sono invitati a iscriversi formalmente all'OT che sarà chiamato a condurre le successive attività normative.

La denominazione del Tavolo e l'elenco di esperti/e che lo costituiscono, includendo eventuali esperti/e provenienti da OT UNI o da Enti Federati, con le rispettive rappresentanze, sono formalizzati da UNI all'avvio dei lavori del Tavolo e riportati in Premessa della UNI/PdR.

6. ELABORAZIONE UNI/PdR

Le UNI/PdR sono elaborate dal Tavolo Tecnico di cui al punto 5. Una volta raggiunto il consenso degli esperti e delle esperte del Tavolo sul contenuto, il documento è sottoposto a consultazione pubblica per raccogliere commenti e suggerimenti da parte

del mercato. La consultazione è aperta a tutti, senza limitazione. La CCT viene informata della consultazione.

La consultazione pubblica sulla UNI/PdR ha una durata di almeno 30 (trenta) giorni. Eventuali deroghe relative alla riduzione dei tempi della consultazione pubblica possono essere accordate dal Consiglio Direttivo laddove vi siano urgenze comprovate.

Alla conclusione della consultazione pubblica, i commenti pervenuti sono analizzati dal Tavolo Tecnico. Tutti i commenti sono analizzati e gestiti, fornendo spiegazioni sul loro eventuale mancato o parziale accoglimento. I soggetti che hanno proposto i commenti possono essere coinvolti nella risoluzione degli stessi, qualora ci sia la necessità di un confronto più approfondito. La versione finale della UNI/PdR viene approvata dal Tavolo Tecnico sulla base del consenso.

La UNI/PdR approvata dal Tavolo Tecnico, insieme alla risoluzione degli eventuali commenti raccolti nel corso della consultazione pubblica, è sottoposta per un periodo di 15 (quindici) giorni all'approvazione del Consiglio Direttivo, chiamato a confermare la correttezza del processo e la coerenza rispetto alla proposta di PdR approvata in valutazione preliminare, sulla base di specifica istruttoria.

Una volta approvata dal Consiglio Direttivo, la PdR viene sottoposta a ratifica da parte del Presidente UNI per la pubblicazione finale.

Il Tavolo Tecnico resta disponibile ad eventuali revisioni successive del documento pubblicato, qualora ritenute necessarie entro il periodo di 5 anni di validità di cui all'art. 8.

7. DISTRIBUZIONE

Le UNI/PdR vengono messe a disposizione gratuitamente, previa registrazione sul sito UNI dell'utente, in formato elettronico sul catalogo dell'UNI per favorire la loro massima diffusione. Eventuali pubblicazioni delle UNI/PdR su altri siti devono essere concordate con UNI³.

8. VALIDITÀ

Le UNI/PdR restano in vigore per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, entro il quale possono essere trasformate in una norma tecnica UNI o una specifica tecnica UNI/TS o in un rapporto tecnico UNI/TR, oppure ritirate. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori 5 anni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, in ragione di una revisione della UNI/PdR in risposta a una esplicita sollecitazione del mercato o delle Istituzioni.

Analogamente, predisponendo la versione in lingua inglese, possono essere proposte nei contesti europeo (CEN) e internazionale (ISO) quale contributo all'elaborazione di norme, TS, TR, CWA/IWA, ecc.

Al più tardi al termine di 3 (tre) anni dalla pubblicazione a catalogo UNI delle PdR, viene avviata un'indagine conoscitiva per verificare l'applicazione del documento e la possibilità di attivare lavori di normazione tecnica nell'ambito della Commissione Tecnica competente. Tale termine ultimo può essere anticipato su richiesta esplicita della parte proponente, della CT/EF competente oppure su sollecitazione da parte del mercato.

³ La pubblicazione di una UNI/PdR su altri siti dovrebbe sempre prevedere un rimando al sito UNI, al fine di consentire la rintracciabilità dell'utente che acquisisce il documento.

Nel caso in cui al punto dall'indagine conoscitiva non emerge l'interesse ad avviare lavori di trasformazione della PdR, la PdR resta in vigore fino alla scadenza di 5 anni dalla pubblicazione (a meno di giustificate richieste di ritiro immediato della PdR). In tal caso, alla scadenza dei 5 anni, la UNI/PdR è ritirata d'ufficio da UNI con ratifica della Presidenza UNI.

Nel caso in cui invece emerge l'interesse ad avviare lavori di normazione tecnica, alla Commissione competente è richiesto di avviare quanto prima l'attività normativa pertinente, in conformità ai Regolamenti delle Commissioni Tecniche e delle Norme Tecniche, richiedendo ai membri del Tavolo Tecnico l'iscrizione all'organo tecnico competente incaricato dei lavori. L'esperto/a designato/a come Project Leader della UNI/PdR potrà essere indicato/a in via preferenziale per coordinare l'eventuale nuovo OT e/o relatore/relatrice della futura norma. Il testo della UNI/PdR pubblicato viene utilizzato come documento di partenza per i lavori di normazione tecnica.

L'attività normativa, nel rispetto delle regole di cui sopra, dovrebbe garantire la trasformazione in norma entro il quinto anno dalla pubblicazione della PdR, che resta in vigore fino alla pubblicazione della relativa norma tecnica.

9. ADOZIONE COME PRASSI DI RIFERIMENTO DI DOCUMENTI SOVRANAZIONALI (ES. CWA, IWA, PAS, ECC.)

L'adozione UNI di documenti pubblicati in sede sovranazionale come CWA, IWA e PAS avviene seguendo lo stesso iter delle UNI/PdR con le seguenti semplificazioni:

- non è necessaria l'individuazione di un soggetto proponente e il relativo accordo di collaborazione con UNI; la proposta di adozione può giungere da qualsiasi soggetto interno o esterno a UNI;
- laddove l'argomento è assegnato alla competenza di un OT UNI o EF, è questo stesso OT che funge da "Tavolo di Lavoro"; in caso contrario la Segreteria UNI costituisce un apposito Tavolo di Lavoro per valutare la proposta;
- la valutazione preliminare e la valutazione finale del Consiglio Direttivo UNI coincidono in un'unica fase di valutazione;
- la consultazione pubblica non viene effettuata (in quanto è già stata effettuata per l'elaborazione del documento in sede CEN - ISO);
- la denominazione del documento resta quella originaria con la sola aggiunta della sigla UNI (es. UNI CWA xxx);
- il documento non è reso disponibile in forma gratuita ma la fase di distribuzione segue le stesse logiche adottate da CEN - ISO.





SEGUICI SU



normeUNI



@normeUNI



normeUNI

www.uni.com



UNI Ente Italiano di Normazione
Membro italiano CEN e ISO

P.IVA 06786300159
CF 80037830157

Via Sannio, 2 - 20137 **Milano** (SEDE LEGALE)
Tel. +39 02 700 241 - uni@uni.com

Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 **Roma**
Tel. +39 06 699 23 074 - uni.roma@uni.com